



**REGIONE
LAZIO**

*DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA
AREA MISURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL LITORALE E DELLE AREE URBANE*

AVVISO PUBBLICO

**Concessione di contributi per la riqualificazione dei mercati rionali
giornalieri e settimanali, come individuati dal Testo Unico del
Commercio di cui alla Legge Regionale n. 22 del 6.II.2019
Annualità 2025/2026**

Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 481 del 26.6.2025

“Criteri e modalità per la presentazione, la selezione e il finanziamento di domande di contributo, presentate dai Comuni del Lazio e dai Municipi di Roma Capitale, per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, come definite dall’art. 39, comma 1, lett. m) della Legge Regionale n. 22 del 6.II.2019 (T.U.C.)”

INDICE

Fase di presentazione della domanda

Articolo 1 - Oggetto e finalità _____	pg. 3
Articolo 2 - Soggetti destinatari _____	pg. 4
Articolo 3 - Dotazione finanziaria _____	pg. 4
Articolo 4 - Obiettivi e iniziative _____	pg. 4
Articolo 5 - Requisiti di ammissibilità _____	pg. 5
Articolo 6 - Spese ammissibili _____	pg. 5
Articolo 7 - Modalità e termini della presentazione delle domande _____	pg. 6

Fase di concessione ed erogazione del contributo

Articolo 8 - Istruttoria delle domande pervenute _____	pg. 9
Articolo 9 - Commissione Tecnica di Valutazione _____	pg. 9
Articolo 10 - Criteri di Valutazione _____	pg. 10
Articolo 11 - Approvazione della graduatoria _____	pg. 11
Articolo 12 - Atto di impegno e formale concessione del contributo _____	pg. 12
Articolo 13 - Tempi per aggiudicazione gara ed esecuzione lavori _____	pg. 13
Articolo 14 - Erogazione del contributo _____	pg. 13

Fase di attuazione degli interventi

Articolo 15 - Proroghe _____	pg. 16
Articolo 16 - Variante al progetto _____	pg. 16
Articolo 17 - Controlli e ispezioni _____	pg. 17
Articolo 18 - Obbligo di informazione _____	pg. 17
Articolo 19 - Motivi di revoca del contributo _____	pg. 18
Articolo 20 - Parziale esecuzione dell'intervento e controlli ex-post _____	pg. 19
Articolo 21 - Diritto di accesso e trattamento dei dati personali _____	pg. 19
Articolo 22 - Clausola di salvaguardia _____	pg. 20
Articolo 23 - Richieste di chiarimenti _____	pg. 20
Articolo 24 - Norme di rinvio _____	pg. 20
Articolo 25 - Definizione delle Controversie _____	pg. 20



Fase di presentazione della domanda

Art. 1- Oggetto e finalità

1. La disciplina generale in materia di commercio persegue le finalità di trasparenza del mercato, di concorrenza, di libertà di impresa, di libera circolazione delle merci e di tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla sicurezza dei prodotti ed alla possibilità del loro approvvigionamento. Ambisce, inoltre, ad obiettivi di efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché all'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Infine, risulta cruciale il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.

2. La Regione Lazio, quindi, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, promuove, seguendo il dettato della Legge Regionale 6 novembre 2022, n. 19 recante "Testo Unico del Commercio" (di seguito T.U.C.), l'adozione di specifiche misure finanziarie volte alla riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e settimanali ed alla messa a norma delle strutture, a seguito dell'esame e della valutazione di progetti di sviluppo sostenibile finalizzati all'innovazione tecnologica, a nuovi servizi telematici ed al risparmio energetico e diretti alla realizzazione di una rete commerciale che assicuri un'adeguata qualità dei servizi per i consumatori.

3. A tale fine, la Giunta Regionale ha adottato la Deliberazione n. 481 del 26.6.2025, pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 dell'1.7.2025, avente ad oggetto "Criteri e modalità per la presentazione, la selezione e il finanziamento di domande di contributo, presentate dai Comuni del Lazio e dai Municipi di Roma Capitale, per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, come definite dall'art. 39, comma 1, lett. m) della Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019 (T.U.C.). Annualità 2025/2026".

4. Il citato art. 39, comma 1, lett. m) del "Testo Unico del Commercio" definisce puntualmente il **Mercato**:

«Area nella disponibilità del Comune, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività, per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi.

Il Mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è distinto in:

1) **Mercato in sede propria**, quando si svolge su un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;

2) **Mercato su strada**, nel caso che occupi, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine».

5. Il presente «Avviso Pubblico» disciplina i criteri e stabilisce le modalità per la presentazione delle domande di contributo per la riqualificazione delle aree mercatali presentate dagli Enti locali interessati e detta i principi per la valutazione e la selezione dei progetti da finanziare, nonché gli adempimenti a carico dei beneficiari per la realizzazione delle opere.



Art. 2 - Soggetti destinatari

1. In attuazione del dispositivo della D.G.R. n. 481 del 26.6.2025, possono presentare domanda per la concessione del contributo:

- a) I **Comuni** del Lazio;
- b) I **Municipi** di Roma Capitale.

2. Alla data di presentazione della domanda di contributo, gli interventi proposti e le strutture da riqualificare dovranno risultare realizzabili su aree pubbliche di proprietà o nelle disponibilità dei soggetti di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere le attività svolte nei **mercati in sede propria** di cui all'art. 39, comma 1, lett. m), punto 1 della Legge Regionale n. 22/2019, a tali forme di mercato verrà assegnato un punteggio premiante nei "Criteri di Valutazione" delle proposte progettuali, così come individuato nel successivo art. 10.

4. Gli interventi proposti dagli Enti Locali a seguito della pubblicazione del presente «Avviso Pubblico» non assumono, per la Regione Lazio, alcun carattere vincolante.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Così come finalizzato con la menzionata D.G.R. n. 481 del 26.6.2025, il presente «Avviso Pubblico» ha uno stanziamento di complessivi € 1.600.000,00 per il biennio 2025/2026, dei quali € 800.000,00 per l'annualità 2025 ed € 800.000,00 per l'annualità 2026. Saranno ammesse a contributo, secondo graduatoria, le proposte progettuali rientranti entro tale disponibilità di risorse stanziate.

2. In caso di incremento delle risorse economiche con fondi provenienti da finanziamenti regionali, statali o comunitari, coerenti con le finalità, le iniziative e gli obiettivi di cui al presente «Avviso Pubblico», tali nuove somme potranno essere destinate alle proposte progettuali comprese nella graduatoria degli interventi ammissibili, ma non ammessi a contributo per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, coerentemente con la natura dei nuovi finanziamenti.

3. Gli Enti interessati possono presentare **una sola richiesta di contributo**, il cui importo massimo finanziabile da parte della Regione Lazio, sotto forma di contributo in conto capitale, è di € 100.000,00, da integrare **obbligatoriamente** con un **cofinanziamento** dell'Ente non inferiore al 10% del costo totale del progetto indicato dal Quadro Tecnico Economico.

4. La quota di compartecipazione al finanziamento a carico dell'Ente sarà valorizzata nel punteggio, nelle percentuali di cui al successivo art. 10, tra i "Criteri di Valutazione" dei progetti presentati, ai fini della formazione dell'elenco degli interventi da ammettere a contributo.

Art. 4 - Obiettivi e iniziative

1. Le domande di contributo presentate dovranno riferirsi a progetti rispondenti alle finalità individuate dalla Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019 istitutiva del "Testo Unico del Commercio" e, nello specifico, dovranno perseguire obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e di sviluppo economico delle aree mercatali conformemente con le seguenti iniziative:



a) interventi per la messa a norma delle strutture e per la riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato con azioni di riqualificazione e di adeguamento dei banchi e/o box alla vigente normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza ed iniziative per migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dei servizi per le persone con disabilità o a ridotta funzionalità motoria;

b) ricerca di soluzioni volte a dotare lo spazio mercatale di idonei impianti di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare sia all'uso degli acquirenti sia all'uso degli operatori economici, nonché di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria e di servizi essenziali quali le postazioni per l'assistenza, la sicurezza e il primo soccorso;

c) interventi tesi a rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento, e a valorizzarne la funzione commerciale, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri non sufficientemente serviti dalle strutture commerciali esistenti;

d) utilizzo di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'utilizzo efficiente e rispettoso delle risorse attraverso scelte sostenibili finalizzate anche alla produzione di energie da fonti ecocompatibili ed alternative;

e) iniziative per la realizzazione di strumenti e progetti di innovazione tecnologica e di servizi telematici, finalizzati all'implementazione di nuovi servizi per gli utenti e la clientela.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

I. Gli interventi proposti dovranno possedere, coerentemente con le iniziative e gli obiettivi rubricati al precedente art. 4, i seguenti requisiti, pena la **non ammissibilità** alla valutazione di cui agli artt. 9 e 10 di cui in seguito:

a) le opere di progetto dovranno essere realizzate su aree e strutture pubbliche di proprietà o nella disponibilità dell'Ente richiedente, come specificato all'art. 2 del presente «Avviso Pubblico»;

b) gli interventi proposti dovranno essere definiti mediante un progetto redatto secondo gli approfondimenti tecnici di cui all'art. 41 del Codice dei Contratti ed i contenuti stabiliti all'allegato I.7 al Codice stesso che, in funzione della specifica tipologia e dimensione dei lavori, indica caratteristiche, requisiti ed elaborati progettuali necessari per la definizione dell'opera;

c) ogni progetto presentato dovrà essere corredato dal documento con il quale l'Ente richiedente e le Associazioni o le Organizzazioni di categoria, individuate dall'art. 39, comma I, lett. z) e lett. bb) della Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019 (T.U.C.), formalizzano l'avvenuto accordo di condivisione e di partecipazione alla volontà progettuale attraverso le più idonee forme di collaborazione e di sinergia previste dalla vigente normativa in materia;

d) l'Ente richiedente non deve aver ricevuto altre sovvenzioni o finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento, salvo se sia espressamente prevista la possibilità di cumulo;

e) in caso di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000,00 euro, gli interventi - ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 36/2023 - dovranno essere previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, approvato dall'Ente richiedente.

Art. 6 - Spese ammissibili

I. Relativamente all'ammissibilità delle spese, sono ammissibili a contributo i sotto elencati costi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 4 per la valorizzazione e lo sviluppo economico delle aree mercatali:

- costo dell'opera e oneri per la sicurezza;



- costo delle attrezzature, degli arredi e delle forniture;
- spese generali e tecniche, incluse di oneri fiscali e previdenziali, nella misura massima del 12% dell'importo dei lavori posto a base d'asta, comprensivo delle somme non soggette a ribasso d'asta.

2. Riguardo le spese generali e tecniche di progetto, si specifica che concorrono a tali spese le seguenti voci, comprensive di oneri fiscali e previdenziali: progettazione lavori, direzione lavori, coordinamento sicurezza, redazione del piano della sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo, attività di consulenza e supporto, incentivi previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, pareri e spese legali, studi geologici, spese di pubblicazioni e gara, spese per commissioni, e qualsiasi ulteriore spesa a queste voci riconducibile.

3. Ai fini del rispetto delle norme contenute nella Legge n. 49 del 21.4.2023 recante "*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*", restano a carico della Stazione Appaltante le eventuali somme necessarie per l'applicazione obbligatoria dei minimi di tariffa professionale.

4. Eventuali spese per "imprevisti", a norma dell'art. 5, comma 2, dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, non potranno essere superiori al 5% dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo delle somme non soggette a ribasso d'asta.

5. In caso di eccedenze dei limiti riconosciuti del 12% per le spese generali e tecniche e del 5% per le spese per imprevisti, tali somme resteranno a totale a carico del beneficiario e l'importo non potrà essere imputato nella quota di cofinanziamento comunale.

6. Il costo degli investimenti ammissibili delle iniziative proposte sarà determinato facendo riferimento ai prezzi regionali vigenti nel caso che le opere siano in essi previste. Per le opere non previste nei prezzi suddetti, la spesa ammissibile sarà definita con riferimento ai prezzi di amministrazioni statali o, se del caso, facendo riferimento alle migliori condizioni di mercato (analisi prezzi da parte del R.U.P.).

7. L'Iva sui lavori, sugli imprevisti e sulle spese generali è ammessa nelle percentuali stabilite dalla vigente normativa in materia; la stessa è esclusa dall'importo di contributo ammissibile, quando è recuperabile dal soggetto beneficiario.

8. Non sono ammissibili al contributo le spese necessarie per gli espropri, per gli accordi bonari finalizzati all'acquisizione delle aree (o porzioni di area) interessate all'intervento, per liti e contenziosi; non sono altresì ammesse le spese generali e tecniche superiori al 12% e le spese per imprevisti maggiori del 5%, calcolate sull'importo lavori a base d'asta, così come già chiarito.

Art. 7 - Modalità e termini della presentazione delle domande

I. La domanda per la richiesta di contributo - redatta su carta semplice nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5 e utilizzando preferibilmente il modello di cui all'Allegato 2 che contiene tutte le informazioni e le dichiarazioni necessarie - dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente ed indirizzata alla Regione Lazio, Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca - Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma.



2. La domanda di contributo, unitamente a tutta la documentazione di cui al successivo comma 4, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, sempre accessibile, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7: **bandomercati@pec.regione.lazio.it**

Non saranno prese in considerazione domande pervenute in modalità diverse da quella prevista.

3. La domanda dovrà pervenire improrogabilmente **entro le ore 16:00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente «Avviso Pubblico» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio**. A tal fine farà fede la data di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata. Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno considerate non ammissibili.

4. Alla domanda di richiesta di contributo - contenente la dichiarazione di impegno del soggetto richiedente quale formale attestazione del cofinanziamento dell'opera - dovrà essere obbligatoriamente allegata, pena la non ammissione a valutazione, la seguente documentazione i cui file dovranno essere nominati in modo facilmente identificabile (es.: all. 2 o all. 3; DGC approvazione progetto; Atto nomina RUP; Relazione esplicativa, Documento Associazioni, Atto istitutivo mercato ecc...);

a) il **progetto**, approvato dall'Ente richiedente e timbrato e firmato dal progettista e dal R.U.P. incaricato, redatto secondo gli approfondimenti tecnici di cui all'art. 41 del Codice dei Contratti Pubblici ed i contenuti di cui all'allegato I.7 al Codice medesimo indicante livelli e contenuti minimi delle alternative progettuali;

b) l'**atto dell'Ente**, esecutivo in termini di legge, **di approvazione del progetto** contenente:

- l'elenco degli elaborati facenti parte del progetto ed il dettaglio del Quadro Tecnico Economico di Spesa, trasmesso anche in formato excel, nel quale siano evidenziate:

- il totale delle “*Spese Generali e Tecniche di progetto*” che, incluse di oneri fiscali e previdenziali, non saranno riconosciute per un importo superiore al 12% dell'importo totale dei lavori a base d'asta, comprensivo delle somme non soggette a ribasso (nel dettaglio, vedasi precedente art. 6);

- l'importo di eventuali “*Spese per Imprevisti*” che, a norma dell'art. 5, comma 2, dell'allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023, non dovranno eccedere il 5% dell'importo totale dei lavori a base d'asta;

- il Codice Unico di Progetto (CUP), se già acquisito, necessario ad identificare il progetto d'investimento pubblico nel Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

c) il **cronoprogramma dei lavori** redatto in conformità alla tempistica di cui all'art. 13 del presente «Avviso Pubblico»;

d) la **relazione esplicativa dell'intervento**, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente, dalla quale emerga una previsione motivata dell'intervento proposto conforme agli obiettivi strategici stabiliti e nella quale sia indicata la tipologia di mercato di cui all'art. 39, comma 1, lett. m) del Testo Unico del Commercio (T.U.C.) e dove venga riportato ogni elemento atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa, ovvero la sua correlazione con un più sostenuto sviluppo economico territoriale derivante sia dall'investimento pubblico che dalla sua esternalità positiva, nonché ogni elemento utile per la valutazione delle priorità e della fattibilità dell'intervento proposto, secondo i “*Criteri di Valutazione*” di cui al successivo art. 10;

e) l'**atto di nomina**, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, **del Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.)**, in ottemperanza alle disposizioni richiamate all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, le cui attività sono dettagliatamente descritte nell'Allegato I.2 del Codice;



f) il **documento condiviso tra l'Ente** richiedente il contributo e **le Associazioni** o le **Organizzazioni** di categoria, individuate dall'art. 39, comma 1, lett. z) e lett. bb) della Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019 (TUC), con il quale viene formalizzato l'accordo di partecipazione tra i due soggetti che concorrono in egual misura alla formazione della volontà progettuale, attraverso le più idonee forme di sinergia e di collaborazione previste dalla normativa vigente;

g) l'**autocertificazione del Legale Rappresentante** (Allegato 3), redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 93 della L.R. n. 6/1999, che attesti, tra l'altro, che l'Ente richiedente abbia il possesso dei requisiti previsti dal presente «Avviso Pubblico», che l'intervento sia immediatamente attuabile e dove sia indicata la compartecipazione dell'Ente stesso alla spesa di realizzazione dell'opera;

h) l'**autocertificazione a firma del R.U.P.** (Allegato 4), attestante la conformità delle opere da realizzare alla normativa urbanistica, ai regolamenti edilizi e alla normativa vigente in materia;

i) l'**atto dell'Ente di istituzione del mercato** - o idonea dichiarazione sostitutiva - che qualifichi il mercato stesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. m) del Testo Unico del Commercio;

j) la **copia fotostatica** non autenticata **di un documento di identità** del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n 445/2000.

5. Ove la documentazione da inviare risultasse di grandi dimensioni per la ricezione nella casella di posta regionale, si consiglia di trasmettere alla pec bandomercati@pec.regione.lazio.it un unico documento, protocollato dal Comune richiedente, indicante un idoneo link di condivisione per il download dei file in modo efficace e sicuro.

6. La domanda di contributo e tutta la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte dai soggetti interessati con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

7. La presentazione della domanda di contributo è a totale ed esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a mal funzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Regione Lazio, qualora per disguidi, ritardi e in genere problematiche non ad essa imputabili, la domanda non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

8. L'Amministrazione Regionale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari e opportuni nel caso del verificarsi delle problematiche citate ovvero quando non sia possibile accertare la causa dei malfunzionamenti informatici.



Fase di concessione ed erogazione del contributo

Art. 8 - Istruttoria delle domande pervenute

1. L'istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, secondo quanto previsto all'art. 7 del Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11, verificando la corrispondenza dell'intervento proposto alle finalità del presente «Avviso Pubblico» in relazione a:

- la correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di contributo (rispetto delle modalità e dei tempi);
- il possesso dei requisiti di ammissibilità come individuati all'art. 5;
- l'ammissibilità delle spese secondo quanto previsto dall'art. 6;
- la completezza della documentazione richiesta di cui all'art. 7;
- la coerenza della proposta progettuale rispetto alle disposizioni in materia di commercio di cui al "Testo Unico" ed alla programmazione settoriale di riferimento.

2. Nel caso vengano rilevate omissioni o inesattezze nella domanda di contributo presentata o se la stessa sia mancante di documentazione non essenziale, è prevista l'attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/90, al fine di accertare i fatti e disporre e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, potrà essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e potranno essere richieste ulteriori esibizioni documentali.

3. Saranno ritenute non ammissibile le istanze:

- a) presentate oltre i termini previsti nell'Avviso Pubblico;
- b) prive della firma del rappresentante legale dell'Ente proponente e/o dell'atto comunale di approvazione del livello progettuale della proposta avanzata;
- c) carenti della dichiarazione di impegno del soggetto richiedente, quale onere al cofinanziamento dell'opera in caso di ammissione a contributo;
- d) di cui non venga dichiarata la proprietà o la piena disponibilità delle aree pubbliche oggetto dell'intervento da realizzare e delle strutture da riqualificare.

4. All'esito finale dell'attività istruttoria, la struttura competente trasmetterà gli atti ad una Commissione Tecnica di Valutazione.

Art. 9 - Commissione Tecnica di Valutazione

1. Le domande che avranno superato la fase di istruttoria formale sono sottoposte alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione.

2. La Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con atto del Direttore Regionale competente, è composta dal Dirigente dell'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane con funzione di Presidente e da altri 2 membri competenti in materia di opere pubbliche, dei quali uno scelto nell'ambito della Direzione Sviluppo Economico,

Attività Produttive e Ricerca e l'altro nominato dall'esterno. La partecipazione dei componenti alle attività della Commissione è a titolo gratuito.

3. La Commissione preliminarmente verifica la corrispondenza dell'intervento proposto alle finalità del presente «Avviso Pubblico» riguardo alla congruità tecnico-economica dei progetti, quindi procederà alla valutazione delle domande di contributo assegnando i punteggi conformemente ai criteri elencati al successivo art. 10 e provvederà, quindi, alla redazione della graduatoria delle proposte progettuali ritenute ammesse al contributo ed alla quantificazione della spesa necessaria per la realizzazione delle relative opere.

Art. 10 - Criteri di Valutazione

I. Ai fini della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili per la concessione dei contributi, la Commissione attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati che dovranno essere puntualmente descritti dagli Enti richiedenti nella **Relazione esplicativa dell'intervento**, di cui al precedente art. 7, punto 3, lett. d):

Criterio di Valutazione	Punti
<i>Criterio 1</i> Tipologia di mercato di cui all'art. 39, comma 1, lett. m) del "Testo Unico del Commercio"	Punti: 0 - 5
<i>Criterio 2</i> Quota di compartecipazione comunale al finanziamento	Punti: 0 - 5 - 10 - 15
<i>Criterio 3</i> Messa a norma delle strutture e riqualificazione strutturale e non strutturale del mercato con interventi di riqualificazione e di adeguamento dei banchi e/o dei box alla vigente normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza e con interventi volti a conciliare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali in relazione a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento	Punti: da 0 a 10
<i>Criterio 4</i> Adeguamento e realizzazione di percorsi senza barriere architettoniche e di strutture mobili, comunque di facile rimozione, per la creazione di servizi essenziali quali le postazioni per l'assistenza, la sicurezza e il primo soccorso	Punti: da 0 a 10
<i>Criterio 5</i> Strumenti e progetti di innovazione tecnologica (es. collegamento wi-fi gratuito, punti di ricarica per apparecchiature informatiche) nonché programmi di sostenibilità e tecnologie green attente all'impatto ambientale (energia solare, tecnologie pulite, riduzione delle emissioni), tutto finalizzato all'implementazione di nuovi servizi per gli utenti e la clientela	Punti: da 0 a 15
<i>Criterio 6</i> Ricerca di soluzioni atte a risolvere problematiche di natura igienico-sanitaria quali impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, volte anche al rifacimento o alla creazione di idonei e funzionali impianti di servizi igienici, da suddividere per sesso e da distinguere per l'uso dei fruitori del mercato e per l'uso degli operatori economici	Punti: da 0 a 15
<i>Criterio 7</i> Utilizzo di specifiche tecniche finalizzate al risparmio energetico ed al contenimento dei consumi, alla riduzione dell'impatto ambientale e ad un utilizzo efficiente e rispettoso delle risorse attraverso scelte sostenibili, con particolare	Punti: da 0 a 15

riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al riutilizzo di materiali riciclabili, alla gestione integrata ed in sicurezza dei rifiuti		
<p align="center"><i> Criterio 8 </i></p> Valutazione complessiva della strategicità dell'intervento proposto, in termini di livello di progettazione, di azioni dirette a conciliare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali in relazione a mobilità, traffico e inquinamento, di interventi di sviluppo sostenibile e di messa a norma delle strutture, e di iniziative volte all'innovazione tecnologica ed al risparmio energetico	Con Progetto di Fattibilità Tecnica	Punti: da 0 a 10
	Con Progetto Esecutivo	Punti: da 0 a 15

L'attribuzione dei punteggi sopraelencati da parte della Commissione avverrà secondo i seguenti aspetti valutativi di seguito specificati:

- Criterio 1: tipologia di mercato di cui all'art. 39, comma 1, lett. m) del T.U.C.:
 Mercato su strada: 0 punti
 Mercato in sede propria: 5 punti
- Criterio 2: quota di compartecipazione comunale al finanziamento:
 da 10% (obbligatoria) a 15%: 0 punti;
 Superiore al 15% e fino al 25%: 5 punti;
 Superiore al 25% e fino al 35%: 10 punti;
 Maggiore del 35%: 15 punti

Per i Criteri da 3 a 8 la Commissione userà i classici aspetti valutativi (insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo), applicando i seguenti sotto punteggi:

valutazione	Punti da 0 a 10	Punti da 0 a 15
insufficiente	punti 0	punti 0
sufficiente	punti da 1 a 2	punti da 1 a 3
discreto	punti da 3 a 5	punti da 4 a 7
buono	punti da 6 a 7	punti da 8 a 11
ottimo	punti da 8 a 10	punti da 12 a 15

2. I progetti ammissibili a contributo dovranno ottenere un punteggio totale non inferiore a 60.

3. Nel caso in cui più progetti ottengano una parità di punteggio valutativo, per formulare la graduatoria la Commissione considererà come criterio di precedenza e di scelta la quota di compartecipazione comunale al finanziamento, collocando prima in graduatoria il progetto che ha la compartecipazione al finanziamento maggiore. In caso di ulteriore parità verrà usato quale criterio di precedenza il numero cronologico di arrivo del progetto al protocollo regionale, collocando prima in graduatoria il progetto che ha il numero di registrazione più basso.

4. Al termine dell'iter valutativo, la Commissione Tecnica trasmette i verbali e le risultanze dell'esame dei progetti alla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca ai fini dell'adozione della successiva Determinazione dirigenziale di presa d'atto dell'operato della Commissione e di approvazione delle graduatorie.

Art. 11 - Approvazione della graduatoria

1. Con Determinazione della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, verrà preso atto dell'operato della Commissione Tecnica di Valutazione e sarà approvata:



a) la graduatoria dei “**progetti ammessi a contributo**” fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stanziare, pari a € 1.600.000,00, fatto salvo quanto stabilito al citato art. 3, comma 2, riportante l’oggetto dell’intervento e l’importo del finanziamento concedibile; la graduatoria sarà ordinata in senso decrescente di punteggio ottenuto e, in caso di parità di punteggio, secondo i criteri di cui al precedente comma 3 dell’art. 10;

b) la graduatoria dei “**progetti ammissibili a contributo**” ma non finanziati per esaurimento delle risorse finanziarie stanziare, anch’essi riportanti l’oggetto dell’intervento e l’importo del finanziamento concedibile, ordinati in senso decrescente di punteggio ottenuto applicando, in caso di parità di punteggio, i criteri di cui al precedente comma 3 dell’art. 10;

c) l’elenco dei “**progetti non ammessi**”, riportante l’oggetto dell’intervento e l’indicazione dei motivi di esclusione.

2. La Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge quale notifica.

3. Le rate di finanziamento in favore degli Enti ammessi a contributo saranno erogate con le modalità ed a fronte della documentazione di cui al successivo art. 14, previa sottoscrizione dell’«Atto di Impegno» e del documento di attestazione al cofinanziamento dell’opera.

Art. 12 - Atto di impegno e formale concessione del contributo

1. Ai fini dell’ottenimento del contributo, il Legale Rappresentante dell’Ente beneficiario dovrà sottoscrivere e trasmettere alla competente struttura regionale idoneo «Atto di Impegno» (Allegato 5) contenente l’accettazione degli obblighi da assumere nei confronti della Regione Lazio e delle tempistiche relative all’intervento finanziato.

2. L’«Atto di Impegno» è sottoscritto **entro e non oltre il termine di 30 giorni** continuativi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di cui al precedente art. 11 di approvazione della graduatoria, pena la revoca del contributo concesso, fatte salve cause oggettive non dipendenti dall’inerzia dell’Ente proponente.

3. Unitamente all’«Atto di Impegno» di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere, preventivamente all’ammissione formale a contributo:

- l’atto con il quale l’Ente beneficiario approva lo “Schema di Atto di Impegno” redatto dalla Regione e si autorizza il rappresentante legale alla sua sottoscrizione;
- un proprio Atto di Impegno, quale formale attestazione del cofinanziamento dell’opera.

4. Successivamente alla trasmissione della citata documentazione verrà adottata in favore dell’Ente beneficiario la Determinazione con la quale si autorizza l’erogazione della I rata del finanziamento, pari al 20% del contributo concesso. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) varrà a tutti gli effetti di legge quale notifica e dalla data di pubblicazione decorreranno i tempi per aggiudicazione dei lavori, come specificato nel successivo art. 13.

5. Nella suddetta Determinazione sarà specificata, in particolare, la spesa di investimento ammessa, l’ammontare del contributo concesso, le modalità attuative, nonché i tempi previsti nel



cronoprogramma di realizzazione dell'opera e di rendicontazione della spesa sostenuta, gli obblighi e le prescrizioni da ottemperare da parte del beneficiario.

Art. 13 - Tempi per aggiudicazione gara ed esecuzione lavori

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della menzionata Determinazione di erogazione della I rata di finanziamento di cui al precedente art. 12 decorrono i tempi per l'espletamento delle **procedure di aggiudicazione della gara di appalto** e del conseguente affidamento dei lavori, stabiliti in **180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi, fatte salve eventuali motivate proroghe come disciplinate dall'art. 15 del presente «Avviso Pubblico».

2. A comprova dell'avvenuto affidamento dei lavori nei termini previsti, entro il suddetto termine l'Ente beneficiario dovrà trasmettere alla struttura regionale competente la documentazione attestante l'espletamento della gara d'appalto, impegnandosi a far pervenire tempestivamente - e nel tempo massimo di 60 (sessanta) giorni - il Verbale di Consegna dei Lavori ed il Contratto di Appalto stipulato con l'Impresa aggiudicataria nei modi di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023.

3. L'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, verificato l'espletamento della gara di appalto e acquisita da parte dell'Ente la documentazione di cui al successivo art. 14, comma 1, lett. b), provvederà all'erogazione della II rata del finanziamento, pari al 30% del contributo concesso, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta.

4. L'intervento dovrà essere **concluso** e le relative opere dovranno essere rese fruibili e funzionali **entro 120 (centoventi) giorni** naturali e consecutivi dalla data riportata sul Verbale di Consegna dei Lavori, pena la revoca del contributo concesso, salvo eventuali motivate proroghe di cui all'art. 15 del presente «Avviso Pubblico».

5. Dell'avvenuta ultimazione dell'intervento dovrà esserne data **immediata comunicazione** all'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, tramite nota contenente il Verbale di Ultimazione dei Lavori, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice.

6. **Entro 60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, l'Ente beneficiario dovrà far pervenire la richiesta di erogazione del saldo del contributo trasmettendo lo Stato Finale dei Lavori, unitamente alla documentazione amministrativa e contabile consuntiva di rendicontazione a dimostrazione della spesa occorsa, nei modi specificati al successivo art. 14, comma 1, lett. d).

Art. 14 - Erogazione del contributo

1. Il contributo riconosciuto al soggetto beneficiario sarà erogato dalla Società Lazio Innova S.p.A. attraverso le direttive emanate dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, secondo le modalità previste dall'art. 6 della Legge Regionale n. 88 del 26.6.1980 e s.m.i.:

a) il **20%** del finanziamento sarà erogato alla sottoscrizione dell'«Atto di Impegno» di cui all'art. 12, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

i. Provvedimento formale dell'Ente beneficiario di approvazione dello "Schema di Atto di Impegno" e di autorizzazione al rappresentante legale alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno stesso;



ii. Atto di Impegno, sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente, contenente l'accettazione degli obblighi da assumere nei confronti della Regione Lazio;

iii. Atto di impegno del soggetto beneficiario, quale attestazione del cofinanziamento dell'opera;

b) il **30%** del finanziamento, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta, sarà disposto alla consegna dei lavori, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

i. Atto dell'Ente di approvazione del progetto esecutivo contenente il Quadro Tecnico Economico posto a base di gara; il progetto esecutivo dovrà essere coerente e garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi del progetto ammesso a finanziamento;

ii. Atto dell'Ente di aggiudicazione dei lavori, nel quale sia altresì approvato il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento, con evidenziate le economie di gara;

iii. Contratto di Appalto stipulato con l'Impresa esecutrice dei lavori, o documento equivalente di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;

iv. Verbale di Consegna dei Lavori, sottoscritto dall'Impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, nel quale i tempi per dare conclusi i lavori non potranno essere superiori a 120 giorni;

c) il **30%** del finanziamento come rideterminato a seguito di gara, verrà erogato al raggiungimento del 50% dello Stato di Avanzamento dei Lavori, rispetto al Capitolato di Appalto e al Computo Metrico di progetto, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:

i. Dichiarazione attestante il raggiungimento del 50% dello Stato di Avanzamento dei Lavori sottoscritta dal Direttore Lavori e dal R.U.P.;

ii. Stati di Avanzamento dei Lavori fino ad almeno il 50% di lavori effettuati e relativi Atti di approvazione;

iii. Mandati di pagamento quietanzati dei Lavori eseguiti.

d) Il **saldo** del finanziamento, rideterminato a seguito delle economie di fine lavori, sarà erogato successivamente all'approvazione da parte dell'Ente beneficiario della rendicontazione finale della spesa, previa trasmissione della seguente documentazione:

i. Atto di approvazione della rendicontazione finale della spesa, con rideterminazione del Quadro Tecnico Economico finale che evidenzia le economie totali del finanziamento;

ii. Stato Finale dei Lavori e relativo atto di approvazione;

iii. Verbale di Ultimazione dei Lavori;

iv. Certificato Regolare Esecuzione dei Lavori e l'atto dell'Ente che lo approva.

v. Documenti di rendicontazione finale di **tutta** la spesa occorsa per l'esecuzione dell'intervento (fatture e relativi mandati di pagamento con quietanze, emessi a copertura di ogni voce di costo presente nel Quadro Tecnico Economico finale). Di tali spese se ne chiede un dettaglio riassuntivo in un file excel editabile;

vi. Allegato fotografico attestante l'esecuzione dei lavori effettuati ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 16 del 20.5.1996 riguardo agli obblighi di informazione.

2 Le liquidazioni e i pagamenti delle rate di contributo avranno luogo:

- previa verifica, da parte della Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, del rispetto delle disposizioni della normativa vigente e solamente a seguito dell'avvenuta acquisizione ed approvazione della completa documentazione richiesta al beneficiario;

- previa verifica, da parte di Lazio Innova S.p.A., della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione del D.U.R.C. e, nel caso di riscontrate irregolarità contributive, adottando i previsti atti sostitutivi, preventivamente all'erogazione delle quote di contributo.



3. Al fine della liquidazione della III rata e della rata di saldo del finanziamento, l'Ente beneficiario dovrà trasmettere i mandati di pagamento di cui alle precedenti lettere c) e d) muniti di quietanza del Tesoriere e, se necessario, anticipare le risorse economiche corrispondenti.

4. All'Ente beneficiario è fatto tassativo divieto di utilizzare in modo arbitrario le economie derivanti dal ribasso d'asta a copertura di eventuali maggiori oneri per lavori imprevisi o imprevedibili o per lavorazioni non ricomprese nel Quadro Economico ammesso a finanziamento, le cui spese dovranno essere assunte a proprio carico al fine di non incorrere in possibili riduzioni qualitative e quantitative dell'intervento. Eccezionalmente, a seguito di motivata e preventiva richiesta, debitamente giustificata dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, l'utilizzo di dette economie potrà essere autorizzato e concesso dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca per far fronte ad inattese esigenze di completamento funzionale dell'opera ed evitare di pregiudicare la gestione, i risultati attesi o il buon esito dell'iniziativa finanziata.

5. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 22 Aprile 2020 n. 11, l'Ente beneficiario del contributo è individuato quale responsabile in ordine alla gestione, all'utilizzazione, alla certificazione ed alla rendicontazione delle risorse regionali trasferitegli e, in qualità di Stazione Appaltante, è obbligato a conservare gli atti amministrativi, la documentazione contabile e i documenti di spesa, tenendoli a disposizione per ogni eventuale controllo da parte della Regione, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'intervento. La documentazione potrà essere tenuta sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti magnetici, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.



Fase di attuazione degli interventi

Art. 15 - Proroghe

1. L'intervento dovrà essere realizzato secondo quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 4 che hanno permesso il conseguimento della valutazione premiante da parte della Commissione Tecnica, mantenendo, per tutto il periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione del saldo, i requisiti per l'accesso al contributo.

2. Come stabilito all'art. 13 del presente «Avviso Pubblico», per la realizzazione dell'intervento sono stabilite determinate tempistiche che il soggetto beneficiario sarà tenuto a rispettare, pena la revoca del contributo concesso, salvo proroghe che possono essere concesse dall'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane in ogni fase procedurale dell'intervento, per un periodo non superiore a 60 giorni, al verificarsi di cause di forza maggiore e/o per motivi non imputabili al soggetto beneficiario del contributo.

3. La richiesta di proroga dei termini per la presentazione alla Regione Lazio della documentazione relativa alla sottoscrizione dell'«Atto di Impegno», all'inizio dei lavori o all'ultimazione degli stessi, ovvero il differimento dei termini per produrre la completa documentazione di rendicontazione finale, deve pervenire antecedentemente al termine delle scadenze procedurali previste e deve risultare debitamente giustificata e motivata. La motivazione della richiesta non potrà essere ritenuta valida qualora la stessa derivi da inerzia dell'Ente ammesso a finanziamento nell'ambito di questo procedimento amministrativo.

4. La struttura regionale competente notifica all'Ente richiedente la proroga la decisione adottata. In caso di accoglimento della richiesta saranno comunicate i nuovi termini per l'invio dell'«Atto di Impegno» o per l'espletamento della gara di appalto oppure per l'inizio e/o il completamento dei lavori ovvero per produrre la completa documentazione di rendicontazione finale; in caso di rigetto della domanda verranno, invece, esplicitati i motivi che lo hanno determinato, con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

5. Ogni eventuale onere aggiuntivo, determinato dal ritardo nella elaborazione della progettazione esecutiva o nell'inizio e/o nella conclusione dei lavori, resta a totale carico del soggetto attuatore, così come previsto nell'«Atto di Impegno» che dovrà sottoscrivere il legale rappresentante.

Art. 16 - Variante al progetto

1. Eventuali Perizie di Variante in corso d'opera saranno ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi e le condizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 riguardante «Codice dei Contratti pubblici». Dette varianti dovranno essere approvate con provvedimento esecutivo dell'Ente e dovranno essere comunicate e trasmesse tempestivamente alla struttura regionale competente, per la relativa presa d'atto.



2. Le eventuali varianti ammesse non dovranno comportare modifiche sostanziali al progetto finanziato dalla Regione Lazio e dovranno essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'eventuale maggior onere previsto dalle varianti in corso d'opera sarà a totale carico del beneficiario.

3. Ai fini della presa d'atto regionale, l'Ente beneficiario dovrà presentare la Perizia di Variante completa di ogni elaborato tecnico nonché:

a) il provvedimento di approvazione della Perizia di Variante contenente la comparazione dei tre quadri tecnici economici (1. Progetto originario, 2. Progetto al netto del ribasso d'asta, 3. Progetto di Variante), l'elencazione degli elaborati facenti parte della Perizia di Variante e l'indicazione di uno o più casi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 per cui sia necessario il ricorso alla Variante stessa;

b) ulteriore dichiarazione del R.U.P. circa il ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 36/2023 con preciso riferimento ai presupposti di cui all'art. 120 del Codice.

4. Secondo l'art. 21 dell'Allegato II.18 del Codice non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10 per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

5. Tutte le attività inserite nel progetto approvato, dovranno essere portate a termine secondo gli obiettivi e le finalità del presente «Avviso Pubblico» in riferimento alla tipologia ed agli obiettivi dell'intervento previsti dall'art. 4 ed in conformità alla valutazione ottenuta dalla Commissione Tecnica in base ai criteri di valutazione di cui al precedente art. 10.

Art. 17 - Controlli e ispezioni

1. In ogni fase e stadio del procedimento la Regione Lazio può disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario, tesi ad accertare la conformità della realizzazione dei progetti presentati ed approvati.

2. Il personale dell'Ente beneficiario deve consentire, senza limitazioni, ai soggetti incaricati degli accertamenti di verifica di poter effettuare liberamente ispezioni e controlli e l'accesso alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile e a qualsiasi altro documento connesso.

3. Della avvenuta verifica in loco, se necessario, verrà redatto dai funzionari dell'Ente beneficiario apposito "Verbale di Visita" che, condiviso con i funzionari della Regione Lazio incaricati della visita, verrà poi sottoscritto dalle parti.

Art. 18 - Obbligo di informazione

1. Al soggetto beneficiario è fatto obbligo del rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16: *"Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio ... sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente*



le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per progetti eseguiti con contributo cofinanziato è obbligatoria l'esposizione del logo, appositamente fornito dalla Regione Lazio. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla **revoca** dei contributi finanziari”.

2. Al fine dell'osservanza del citato art. 20, si indica una bozza di tabella da esporre presso i nuovi spazi del mercato a seguito del completamento dei lavori. Non sono stabilite prescrizioni per i materiali da usare (plexiglass, metalli, marmo, ecc.), né per i supporti (palina, a muro, ecc.), né per i caratteri o le dimensioni. L'unica disposizione è che la tabella, di congrua grandezza, risulti visibile, leggibile e ben collocata sui luoghi del finanziamento.

LOGO DEL COMUNE	 REGIONE LAZIO
Mercato di [nome del Comune]	
Intervento di « _____ »	
LAVORI FINANZIATI CON I CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE (TESTO UNICO DEL COMMERCIO / L.R. N. 22 DEL 6.11.2019) D.G.R. N. 481 DEL 26 GIUGNO 2025 - ANNUALITÀ 2025-2026	

Art. 19 - Motivi di revoca del contributo

I. La Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca dispone, con proprio atto, la revoca del contributo concesso, qualora:

- a) il contributo sia stato concesso sulla base di dati, notizie e dichiarazioni false, mendaci, inesatte o reticenti;
- b) l'Ente beneficiario non sottoscriva - entro i termini previsti dal presente «Avviso Pubblico» - l'«Atto di Impegno» di cui all'art. 12, contenente gli obblighi da assumere;
- c) l'Ente beneficiario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'«Atto di Impegno», specialmente ove comportino danni, peggioramenti o deterioramenti all'intervento realizzato, con perdita della funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza;
- d) le opere non siano appaltate da parte dell'Ente beneficiario nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici ed ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 1980 n. 88 e s.m.i.;
- e) il contributo venga destinato dal beneficiario a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso a finanziamento;
- f) l'Ente beneficiario non fornisca la documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Lazio e/o da altri soggetti autorizzati dalla stessa;
- g) l'Ente beneficiario non consenta i controlli ovvero i controlli effettuati abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili all'Ente stesso;
- h) l'Ente non abbia concluso l'intervento entro i termini previsti dal presente «Avviso Pubblico», salvo concessione di motivate proroghe;
- i) l'Ente non approvi i documenti che attestano lo stato di avanzamento e lo stato finale dei lavori (es.: Verbale Ultimazione, Certificato Regolare Esecuzione) nei tempi indicati nelle disposizioni fornite dalla Regione Lazio, in conformità con la normativa di riferimento;
- l) l'Ente beneficiario non rispetti quanto disposto nel Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11, riguardo alle modalità ed ai tempi per la rendicontazione della spesa;



m) l'Ente beneficiario non osservi le disposizioni contenute nell'art. 20 della Legge Regionale 20 maggio 1996, n. 16, riguardo agli obblighi di informazione;

n) si verifichi il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di ammissibilità al beneficio nel periodo di durata del finanziamento.

2. Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare ulteriori casi di revoca non previsti dal precedente comma, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

3. Il provvedimento di revoca è adottato con Determinazione della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata dall'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, salvo interruzione dei termini per la conclusione del procedimento a seguito di presentazione da parte dell'interessato di controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti.

4. L'Ente beneficiario, in caso di revoca o rinuncia del contributo concesso, dovrà restituire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.

5. Eventuali ritardi nell'erogazione dei contributi da parte dell'amministrazione regionale non possono comportare né giustificare il ritardo nei termini fissati.

6. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a finanziamento.

Art. 20 - Parziale esecuzione dell'intervento e controlli ex-post

I. Nel caso in cui in fase di acquisizione dello Stato Finale dei Lavori sia riscontrata una parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, dovrà esserne valutata l'effettiva funzionalità/operatività e fruibilità da parte dell'utenza, ovvero:

- nel caso in cui il lotto di lavori realizzati venga considerato, in sede di verifica finale, funzionale e fruibile, sarà possibile procedere al riconoscimento e all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi precedentemente liquidati ed erogati;
- qualora, invece, sia riscontrato, in sede di verifica finale, che il lotto di lavori eseguito non risulta essere funzionale e fruibile da parte dell'utenza, la struttura regionale competente avvierà le procedure per la decadenza totale e la revoca del contributo concesso, nonché per il recupero delle somme già liquidate ed erogate al soggetto beneficiario.

2. La struttura regionale competente, ove ne ravvisi l'opportunità o a seguito di specifiche segnalazioni, può attivare dei controlli ex-post, che riguarderanno la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'Ente beneficiario con particolare riferimento alle modalità e ai termini previsti e sottoscritti nell'«Atto di Impegno», di cui all'Allegato 5.

Art. 21 - Diritto di accesso e trattamento dei dati personali.

I. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 è esercitato mediante richiesta scritta motivata secondo le modalità di cui al link: <https://www.regione.lazio.it/urp/accesso-agli->



atti. Eventuali informazioni possono essere richieste rivolgendosi all'Area Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca, indirizzo pec: bandomercati@pec.regione.lazio.it.

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, noto come GDPR (*General Data Protection Regulation*), e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del finanziamento regolato dal presente «Avviso Pubblico». Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio. Responsabile interno del trattamento dei dati è il Direttore *pro tempore* della Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.

3. I soggetti beneficiari, accettando il contributo, accettano altresì quanto disposto in materia di informativa dall'art. 6 del Reg. CE n. 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

4. Per ogni informazione di dettaglio relativa al trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa Privacy”, Allegato 7.

Art. 22 - Clausola di salvaguardia

I. L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente «Avviso Pubblico» prima della pubblicazione dell'atto di concessione del finanziamento, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per cause relative alla disponibilità finanziaria, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Lazio.

Art. 23 Richieste di chiarimenti

I. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente «Avviso» potranno essere inoltrate all'indirizzo pec bandomercati@pec.regione.lazio.it. specificando nell'oggetto “Avviso Pubblico Bando Mercati - Quesito”. Alle richieste pervenute si procederà per risposta singola, resa disponibile a tutti mediante pubblicazione di FAQ sul sito regionale, nella apposita sezione dedicata.

Art. 24 - Norme di rinvio

I. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 25 - Definizione delle controversie

I. Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma.